

PROPOSTA 1° SETTORE A.A.G.G.

N° 59 del 19-05-2022



COMUNE DI SCIACCA






(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124 del 22/06/2022

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE - SINISTRO DEL 19.11.2018" I.F.
----------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno veenerdì del mese di Giugno, alle ore 11,10 e seguenti, in Sciacca, nel Palazzo Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Valenti Francesca		Sindaco
Mondino Gisella	ASSENTE	Vice Sindaco
Caracappa Accursio		Assessore
Leonte Fabio Michele		Assessore
Lo Cicero Roberto		Assessore
Bacchi Michele		Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Francesca Valenti, il quale constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invia la Giunta Comunale alla trattazione della proposta in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Alessandria Melania La Spina.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE - SINISTRO DEL 19.11.2018" I.E.

Premesso:

Che con istanza di risarcimento, trasmessa in data 27.12.2018 ed assunta al prot. n. 36233, l'Avv. Daniele Cattano, in nome e per conto del danneggiato, suo assistito, chiedeva al Comune di Sciacca il risarcimento dei danni, subiti in data 19.11.2018, nella Via Allende, allorquando "transitava a piedi sul marciapiedi ... (di fronte al Tribunale) ... veniva aggredito da quattro cani "randagi" sprovvisti di guinzaglio e museruola" (All. n. 1);

Che, a seguito dell'accaduto, la persona aggredita subiva una ferita alla mano sinistra guaribile in 14 giorni, come da referto ospedaliero (All. n. 2);

Che, sui luoghi dell'accaduto, interveniva la Sig.ra ... per sincerarsi delle condizioni fisiche dell'aggredito;

Che la medesima testimone rilasciava dichiarazione testimoniale (All. n. 3);

Che il Comune di Sciacca, coinvolto in un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale Civile di Sciacca per aggressione da cani avvenuta proprio nella Via Allende, subiva una condanna al risarcimento dei danni, giusta Sentenza n. 21/2022 (All. n. 4);

Che l'Avv. Daniele Cattano, in rappresentanza e difesa del danneggiato, chiedeva il risarcimento dei danni per un ammontare pari ad € 1000,00, oltre ai danni morali, alle spese mediche e alle spese legali;

Che il Comune di Sciacca proponeva il pagamento della somma di € 800,00 omnia, senza ulteriori e non dovuti interessi legali e/o moratori;

Che il legale di controparte, con nota pec del 19.1.2022 accettava la proposta del Comune di Sciacca, riducendo la somma richiesta da € 1.000,00 ad € 800,00, con un evidente risparmio per il Comune di Sciacca di € 200,00, oltre al mancato pagamento delle spese mediche e delle spese legali;

premesso quanto sopra,

Preso atto:

- che il Sindaco pro tempore del Comune di Sciacca, in data 22 febbraio 2021, con nota prot. 8297, emanava un atto di indirizzo, con il quale invitava "a riscontrare positivamente le richieste di risarcimento dei danni di modico valore e qualora le stesse risultino caratterizzate dai seguenti elementi:
- fattispecie di un pericolo occulto costituente insidia-trabocchetto, caratterizzato dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità;
- esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia del Comune ed il danno arrecato;
- certezza della responsabilità del Comune scaturente dalla mancata eliminazione o della segnalazione dello stato di pericolo;
- certezza dell'accadimento del danno documentato da apposito verbale redatto dalle Forze di Polizia e/o da prova testimoniale;
- congruità del danno lamentato supportata da un documento fiscale e/o medico;
- riconoscibilità del prudente apprezzamento della fattispecie, anche in sede di bonario componimento, con strutture transattive, da esperirsi nel perseguimento dell'interesse pubblico ed al fine di evitare inutili esposizioni debitorie".

Ritenuto da parte dell'Ufficio Legale, proprio alla luce del superiore atto di indirizzo ed al fine di chiudere la problematica de qua, altamente vantaggioso procedere con il risarcimento dei danni de quibus con il pagamento della somma di € 800,00 omnia a totale saldo e tacitazione di ogni eventuale ed ulteriore richiesta, con un evidente risparmio per il bilancio comunale, nonché al fine di evitare, in caso di citazione in giudizio di subire una condanna certa al pagamento della sorte oltre alle spese di giudizio;

Dando atto

che ai sensi degli art. 1965 e 1976 c.c. le parti con la transazione, attraverso reciproche - concessioni, fanno cessare una lite giudiziaria già cominciata o la prevengono prima che nasca;

che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

che affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia per oggetto una res dubbia e, cioè, che cada su di un rapporto giuridico avente, almeno per le parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare fra di loro, i contendenti si facciano delle concessioni reciproche; che la scelta di accedere alla transazione deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dall'Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti ictu oculi nella specifica situazione presa in conside-

razione in sede di transazione: che la giurisprudenza contabile ritiene legittima la transazione che ponga fine ad una controversia – pluriennale, di dubbia soluzione favorevole per l'Amministrazione e in presenza della rinuncia della controparte privata all'azione giudiziaria pendente (Corte dei Conti, sezione controllo legittimità, 15 novembre 2012, nr. 24);

Tenuto conto

che il tema dei presupposti giuridici della transazione per le Pubbliche Amministrazioni sono stati più volte oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti e, nello specifico, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 12 aprile 2018 n. 108, in un'ottica collaborativa e sempre in linea generale, richiama i limiti al ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici, limiti, peraltro, già espressi con orientamenti costanti dalla stessa Corte, e che possono costituire principi di carattere generale utili alle Amministrazioni per addivenire correttamente ad una transazione: preliminarmente, nell'effettuare l'analisi dell'esistenza dei presupposti che possono legittimare un atto di transazione tra privato e pubblica amministrazione, il Collegio Contabile precisa che risulta necessario verificare i seguenti presupposti: a) "i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione; b) ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite.

Tenuto conto

altresì, che sugli spazi per un eventuale accordo transattivo la Sezione Lombardia rimanda ai principi enunciati nelle proprie deliberazioni n. 26 del 16.04.2008 e n. 1161 del 18.12.2009, laddove ricorda che: 1. di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.; 2. i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione; 3. ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata; 4. la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1965, co 2 cc) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale; 5. è nulla la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa;

Tenuto conto

che la presente transazione ha effetto novativo e sostituisce integralmente il rapporto precedente;

Ritenuto altresì, che nell'ipotesi di danni materiali riportati dall'utente di una strada urbana, per giurisprudenza costante, il danneggiato deve essere risarcito, in quanto nei confronti del Comune trova applicazione la presunzione di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia;

Rilevata l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato;

Rilevata, quindi, l'opportunità di risarcire i danni materiali con la somma onnicomprensiva pari ad € 800,00 al fine, altresì, di evitare l'alea di un ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente;

Visto il principio contabile n. 4.2 del D.Lgs n. 118 del 2011;

Visto che la presente spesa non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto esclusa perché prevista per obbligazione di legge per evitare ulteriori danni gravi e certi per l'Ente ed al fine di chiudere bonariamente una problematica, molto aleatoria per il Comune, ed evitare le sicure conseguenze negative dell'imminente procedimento giudiziario;

Per quanto sopra

Preso Atto:

-delle disposizioni attuative del Piano Auditing e Piano Anticorruzione, redatto ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 190/2012;

- del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 27.04.2022;

Viste:

la deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il DUP – periodo 2022/2024;

la delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 dell'11.05.2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 sull'armonizzazione del nuovo sistema contabile che a partire dall'1.1.2016 prevede quale elemento di imputazione della spesa la scadenza dell'obbligazione;

Visto l'allegato 4-2 principio applicato di contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 sul nuovo sistema di armonizzazione contabile;

Attestato, che ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni

Visti:

- la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e ss.mm.ii.;
- il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- l'OR.EE.LL.;

PROPONE

- 1) **Di approvare** le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
- 2) **Di approvare** lo schema di transazione, allegato alla presente delibera, nei termini e con modalità in esso meglio esplicitati;
- 3) **Di autorizzare** il Dirigente del 1° Settore Affari Legali a sottoscrivere il predetto atto transattivo a saldo di ogni eventuale diritto ed ulteriore pretesa vantati dalla controparte, adottando poi i successivi atti pertinenti, procedendo agli adempimenti consequenziali ed assumendo l'onere di risarcire i danni con la somma di € 800,00, derivanti dal sinistro occorso, in data 19.11.2018, nella Via Allende, allorquando il richiedente/danneggiato "transitava a piedi sul marciapiedi ... (di fronte al Tribunale) ... veniva aggredito da quattro cani "randagi" sprovvisti di guinzaglio e museruola";
- 4) **Di dare** mandato al Dirigente responsabile di provvedere – al fine di non arrecare ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente – all'impegno ed alla relativa liquidazione della predetta somma, imputando la relativa spesa al Cap.10540/1, del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2022, del bilancio del corrente esercizio relativo a "Risarcimento danni";
- 5) **Dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) **Stante** la fondata alea dell'avvio di un procedimento giudiziario e le costanti sollecitazioni di parte, dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
- 7) **Di dichiarare**, alla luce dei rischi di ulteriori aggravii di spesa, l'adottanda deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva;
- 8) **di trasmettere** la proposta al Collegio dei Revisori ai fini dell'acquisizione del parere di competenza, prima di sottoporla alla Giunta per l'approvazione.

Sciacca, li

I sottoscritti, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., dichiarano che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziali, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai soggetti firmatari per l'adozione della presente proposta (PTPCT 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 27.04.2022).

Il Resp. del Proc. Sezione Legale
Avv. Nicolò Bellia

Il Responsabile del 1° Settore /AA.GG.
Avv. Michele Todaro

Visto: L'Assessore agli Affari Legali
Avv. Fabio Michele Leone

SCHEMA TRANSATTIVO

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

il COMUNE DI SCIACCA (Partita IVA 00220950844), in persona del Dirigente del 1° Settore Affari Generali Avv. Michele Todaro, autorizzato alla stipula del presente atto transattivo, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

E:

Il SIG. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____,

rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniele Cattano Picone del Foro di Sciacca, presso il cui studio in Via O. Testoni n. 1, in Sciacca, è domiciliato,

Premesso:

- Che con istanza di risarcimento, trasmessa in data 27.12.2018 ed assunta al prot. n. 36233, l'Avv. Daniele Cattano, in nome e per conto del danneggiato, suo assistito, chiedeva al Comune di Sciacca il risarcimento dei danni, subiti in data 19.11.2018, nella Via Allende, allorquando "transitava a piedi sul marciapiedi ... (difronte al Tribunale) ... veniva aggredito da quattro cani "randagi" sprovvisti di guinzaglio e museruola" (All. n. 1);
- Che, a seguito dell'accaduto, la persona aggredita subiva una ferita alla mano sinistra guaribile in 14 giorni, come da referto ospedaliero (All. n. 2);
- Che, sui luoghi dell'accaduto, interveniva la Sig.ra _____ al fine di sincerarsi delle condizioni fisiche dell'aggredito, la quale rilasciava dichiarazione testimoniale (All. n. 3);
- Che il Comune di Sciacca, coinvolto in un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale Civile di Sciacca per aggressione da cani avvenuta proprio nella Via Allende, subiva una condanna al risarcimento dei danni, giusta Sentenza n. 21/2022 (All. n. 4);
- Che l'Avv. Daniele Cattano, in rappresentanza e difesa del danneggiato, chiedeva il risarcimento dei danni per un ammontare pari ad € 1.000,00, oltre ai danni morali, alle spese mediche e alle spese legali;
- Che il Comune di Sciacca proponeva il pagamento della somma di € 800,00 omnia, senza ulteriori e non dovuti interessi legali e/o moratori;

- Che il legale di controparte, con nota pec del 19.1.2022 accettava la proposta del Comune di Sciacca, riducendo la somma richiesta da € 1.000,00 ad € 800,00, con un evidente risparmio per il Comune di Sciacca di € 200,00, oltre al mancato pagamento delle spese mediche e delle spese legali;

Tutto ciò premesso, le parti ut supra rappresentate e domiciliate convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono elemento integrante del presente atto di transazione.

A tal fine, le parti, reciprocamente, riconoscono certezza giuridica alle situazioni e ai fatti narrati, che accertano e attestano come definitivi e immutabili, vincolandosi a non sollevare contestazioni al riguardo, rinunciando ad allegazioni, eccezioni, contestazioni o difese sul punto.

Art. 2

Con il presente atto di transazione le parti intendono accordarsi in relazione alla definitiva estinzione di ogni rapporto fra di esse relativo alle vicende specificate in premessa.

Esse, pertanto, facendosi reciproche concessioni, dichiarano di voler transigere, come in effetti transigono, il contenzioso stragiudiziale in atto tra le parti:

- a transazione e saldo di ogni diritto ed ulteriore pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa, il Sig. _____ si obbliga a rinunciare definitivamente all'azione nei confronti del Comune di sciacca per il riconoscimento dei danni subiti, senza aver nulla di altro a pretendere in merito al sinistro occorso in data 19.11.2018, rispetto alla somma di € 800,00 omnia;
- il Comune di Sciacca si obbliga, a saldo di ogni diritto ed ulteriore pretesa, a titolo di risarcimento, al pagamento della somma di € 800,00 omnia, non produttiva di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Art. 3

Pertanto, con finalità di transazione e, perciò, nell'ambito e a completamento delle reciproche concessioni di cui al superiore art. 2, il Comune di Sciacca si obbliga a versare la predetta somma di € 800,00, non produttiva di interessi (legali e moratori) e rivalutazione in una unica soluzione.

Art. 4

E' espressamente convenuto che la transazione di cui superiori artt. 2 e 3 ha effetto novativo e sostituisce integralmente il rapporto precedente.

Pertanto, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3, il patto potrà, inoltre, essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e ss.

Art. 5

Il Sig. _____, in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni non materiali subiti in data 6.11.2014, rinuncia ad ogni diritto e pretesa nei confronti del Comune di Sciacca, pertanto, non avrà null'altro a pretendere, a nessun titolo, rinunciando ad ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo natura di transazione in applicazione dell'art. 1965 del C.C.;

Sciacca, li

Avv. Daniele Cattano

Avv. Michele Todaro

PROPOSTA 1° SETTORE AA.GG.

N° 59 DEL 19/05/2022

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto Dirigente del Settore 1°

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, esprime parere:

Li 19/05/2022

FAVOREVOLE

Il Dirigente del 1° Settore

Dr. Michele Dodaro

PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore 2° - Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, esprime parere:

Prenotazione d'impegno n. P20N- 363/2022 del _____ capitolo 10340/1
Siacca li,

FAVOREVOLE

Li 23/05/2022

Il Dirigente del 1° Settore

Dr. Filippo Catlino

PARERE DEI REVISORI DEI CONTI

I sottoscritti Revisori dei Conti

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento Comunale di Contabilità esprimono parere:

FAVOREVOLE

Li

I Revisori dei Conti

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE - SINISTRO DEL 19.11.2018" I.E.

- Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- Considerato che sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 30/2000, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

VISTO IL PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PROT. 29933 DEL 01/06/2021.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA


Approvare in toto la proposta allegata facendone proprie le motivazioni;

LA GIUNTA

Con ulteriore votazione unanime e favorevole resa in forma palese:

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2°, della L.R. n.44/91, per i motivi esposti in proposta.

Il Sindaco alle ore 11,30 dichiara di avere
la seduta




Comune di Sciacca

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 49

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Maggio, in videoconferenza Skype stante la situazione emergenziale dovuta al COVID 2019, sono presenti:

- dr Trovato Giovanni (Presidente)
- dr Bruno Vincenzo (Componente)
- dr Paterno Salvatore (Componente)

nominati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 72 del 29.12.2021, (immediatamente esecutiva), iscritti al Registro dei Revisori Legali ed ai rispettivi Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

- ❖ **Visti** i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- ❖ **Visto** il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- ❖ **Visti** I Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

inizia e completa l'esame della proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 19.05.2022, pervenuta tramite, con nota a firma del Responsabile della Sezione legale, Avv. Nicola Bellia, avente ad oggetto:

"Proposta di deliberazione n.59 del 19.05.2022, avente ad oggetto " Approvazione dello schema di transazione ai fini della definizione del contenzioso stragiudiziale – sinistro del 19.11.2018 ",

per € 800,00,

VISTA tutta l'istruttoria narrata nella predetta proposta deliberativa e le relative motivazioni che indicano in € 800,00, il raggiunto accordo transattivo tra le parti;

Vista la documentazione probatoria allegata;

Ritenuto che la controparte ha rinunciato a € 200,00 rispetto alla richiesta iniziale di € 1.000,00;

VISTE le motivazioni esposte nella proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n. 30/2000, e precisamente:

- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del I Settore, Avv. Michele Todaro, del 19.05.2022 per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del II Settore, dr Filippo Carlino, del 23.05.2022 per quanto concerne la regolarità contabile sul capitolo di spesa 10340/1;

VISTE le funzioni del Collegio dei Revisori, riportate nell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 e quelle previste dall'art. 82 del Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23 febbraio 1998;

ESPRIME

il proprio parere favorevole, al riconoscimento del debito suddetto. Configurandosi ipotesi di responsabilità per danni erariali, si invita il Signor Segretario Comunale a disporre la trasmissione della delibera alla Corte dei Conti, e copia dell'inoltro allo scrivente Collegio.


Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente

Dr Giovanni Trovato

Dr Vincenzo Bruno

Dr Salvatore Paterno



Comune di Sciacca

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Collegio dei Revisori dei Conti

Al Signor Sindaco

Al Signor Commissario Straordinario

Al Signor Segretario Generale

**Al Signor Dirigente del I Settore
del Comune di SCIACCA**

PALAZZO COMUNALE

Trasmessa all'indirizzo: protocollo@comunedisgiacca.telecompost.it

Lett. n. 64/2022/ REV

**Oggetto: Trasmissione verbale n. 49 del 31.05.2022 inerente proposta transattiva.
Precisazioni.**

In merito al verbale oggettivato trasmesso con nota n. 55 del 31.05.2022, si precisa che per un refuso è stata, erroneamente, richiesta la trasmissione dello stesso alla Corte dei Conti, mentre per le ipotesi transattive ciò non è previsto.

Distinti saluti.

Barcellona Pozzo di Gotto 22.06.2022

per Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr Giovanni Trovato

Prot. n. 50 del 24/5/2022 I. S. S. A.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'Assessore proziano

Il Presidente

Il Segretario Generale

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il 23/06/2022

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

li 22/06/2022

Il Segretario Generale